

19 MARZO 2024

GLI ACCANTONAMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E NEL BILANCIO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

Accantonamento

risorse destinate a coprire perdite e spese future non impegnate
garantire gli equilibri di bilancio prospettici

competenza accantonamento per informazioni conosciute

Risultato di amministrazione sostanzialmente corretto

(anche con stime) Ccd Sezione Autonomie n. 14/2017

non incrementare spesa con entrate non completamente esigibili

prudenza ma congruità

copertura dei rischi ma anche non sottrarre risorse alla gestione

Cdc Sezione Autonomie n. 9/2016

Accantonamento – Definizione

risorse destinate a coprire perdite o debiti al 31/12/n con:

(anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio):

- natura determinata della passività
- esistenza certa o **probabile** della passività
- ammontare o data di sopravvenienza **indeterminati** alla chiusura dell'esercizio

Accantonamenti

Normativa

- Tuel: artt. 86, 166, 167, 187, 193
- Principi contabili generali: 9 prudenza, 15 equilibri di bilancio, 16 competenza finanziaria
- Principio applicato 4/1: bilancio presunto, Fcde,
- Principio applicato 4/2 ed esempi
- Altre norme

Accantonamento – Definizione

risorse destinate a coprire debiti futuri/passività

- natura determinata della passività
 - esistenza certa della passività
 - **data di sopravvenienza indeterminata** al termine dell'esercizio
1. Fal (a previsione e a rendiconto)
 2. Fondo del personale rinnovo contrattuale (a rendiconto)
 3. Fondo per incentivi ai dipendenti (a rendiconto)
 4. Fondo indennità di fine mandato (a rendiconto)
 5. +Fgdc - sanzione finalizzata a comprimere spesa e quindi facilitare nell'esercizio e in quelli successivi la riduzione dei debiti commerciali e la tempestività dei pagamenti (a previsione e a rendiconto)

Accantonamento – Definizione

risorse destinate a coprire debiti futuri/passività

(segue)

1. +Fondo riserva (solo a previsione) per esigenze straordinarie di bilancio o per fronteggiare situazioni di insufficienza delle dotazioni degli interventi di spesa corrente
2. +Fpv (non vero e proprio accantonamento) solo spostamento di risorse per rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata
3. +accantonamenti solo di cassa da parte dell'Osl nel dissesto (per fronteggiare il pagamento dei debiti)
4. + valutazione se anche ammortamenti, se non paragonabili agli investimenti ... CONTABILITA' ACCRUAL

Fondo pluriennale vincolato

essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata"
e conseguentemente del criterio dell'esigibilità,
secondo la definizione
data dal nuovo principio applicato 4/2, al punto 5.4:
è "un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento
di obbligazioni passive dell'ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata".

Accantonamento – Definizione

passività potenziali (ITAS 13/accrual)

obbligazione possibile che risulta da eventi passati ma con esistenza futura solo al verificarsi di eventi futuri non sotto il controllo dell'amministrazione

- PROBABILE evento che è verosimile che accada
- POSSIBILE evento che è meno verosimile che accada
- REMOTA evento con scarsissima possibilità che accada

obbligazione attuale: per evento vincolante ma con incertezza sul trasferimento di risorse o con importo non valutabile

imputazione motivata
per prudenza e per rispetto della competenza finanziaria

Accantonamento – Definizione

risorse destinate a coprire perdite
(passività potenziali)

- natura determinata
 - esistenza **probabile**
 - ammontare o data di sopravvenienza **indeterminati** (situazioni esistenti ma da definire nel futuro) – STIMA
1. Fcde (a previsione e a rendiconto)
 2. Fondo perdite partecipate (a rendiconto ed eventualmente a previsione)
 3. Fondo demolizioni (a rendiconto)
 4. Fondo per project financing e concessioni (a rendiconto ed eventualmente a previsione)
 5. Fondo per derivati (a rendiconto ed eventualmente a previsione)
 6. Fondo per garanzie (a rendiconto ed eventualmente a previsione)
 7. Fondo contenzioso e spese legali (a rendiconto ed eventualmente a previsione)
 8. Altre passività potenziali: contratti per utenze, possibili errori in procedure, rimborsi ipotizzati per tributi e altro, ecc. (a rendiconto ed eventualmente a previsione)

PRINCIPIO DELLA PRUDENZA (per la stima)
per assicurare gli equilibri futuri di competenza corrente

Accantonamenti

Quando e in quale documento?

- nel risultato presunto di amministrazione (allegato al BP)
- nel bilancio di previsione
- nel rendiconto della gestione

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto N-1

(allegato al bilancio di previsione N)

evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente
consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo
e di provvedere alla relativa copertura

Gli accantonamenti nel risultato di amministrazione presunto

Allegato a/1

elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto
obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato oltre il 31/12
e questo preveda l'utilizzo di quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto
(nel rispetto dell'art. 42, comma 9, e dell'art. 187, commi 3 e 3-*quinquies*, Tuel)

PROSPETTO

RISULTATO PRESUNTO

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	0,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	0,00

Fpv finale presunto: in spesa con informazioni e cronoprogrammi conosciuti al momento della redazione del bilancio di previsione N+1

BILANCIO DI PREVISIONE

Risultato di amministrazione presunto

Parte 1

- a) **L'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;**
- b) **Il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispose lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;**
- c) **La stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento.**

Sulla base di tali dati e **dell'importo del Fpv di spesa** definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del Fpv cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

BILANCIO DI PREVISIONE

=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	0,00
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
Parte accantonata⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1⁽⁷⁾ :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli (abilità armonizzata)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Risultato di amministrazione presunto

Parte 2

- della **quota vincolata** del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2.
- dalla quota del risultato di amministrazione **accantonata**.

Gli accantonamenti obbligatori sono il Fcde, il Fal, Fondo perdite partecipate, Fondo contenzioso + gli altri eventuali accantonamenti per passività potenziali secondo le indicazioni del Principio contabile applicato 4/2 o da altre norme;

- dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli **investimenti**.
- l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste dalla legge.

Bilancio presunto di amministrazione **Allegato a/1**

elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

consente di determinare le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio dell'esercizio N-1, corrispondente al dato del consuntivo dell'esercizio N-2, rappresenta il totale degli accantonamenti come somma delle singole quote accantonate così come specificate nel -prospetto del risultato di amministrazione.

Bilancio presunto di amministrazione Allegato a/1

(segue)

La quota accantonata denominata “altri accantonamenti” si riferisce ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di amm/ne, che l’ente ha ritenuto prudentemente e motivatamente di dover effettuare.

l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall’art. 187, commi 3 e 3-*quinquies*, del Tuel e dal paragrafo 9.2 del Principio 4/2, e previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo

l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini/scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente

GLI ACCANTONAMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E NEL BILANCIO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						0
						0
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate						0
						0
						0

GLI ACCANTONAMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E NEL BILANCIO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
		(a)	(b)	(c)	(d)	
Fondo contenzioso						0 0
Totale Fondo contenzioso		0	0	0	0	0
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		0	0	0	0	0
Fondo di garanzia debiti commerciali						0 0
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0	0	0	0	0
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						0 0
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0	0	0	0	0
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						0 0
Totale Altri accantonamenti		0	0	0	0	0
Totale		0	0	0	0	0

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

"(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il Fcde, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.

Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del Fcde.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il Fcde (previsione definitiva).

Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)."

ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE- QUOTE ACCANTONATE (segue)

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti), i dati della col. 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio N-1

ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE- QUOTE ACCANTONATE

(segue)

Capitolo di spesa e descrizione: Peg

Risorse accantonate all'1/1/N (a) = Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N-1 (e N-1)

Risorse accantonate applicate al bilancio nell'esercizio N (b) – segno meno: stanziamento definitivo della voce «utilizzo avanzo di amministrazione per quote accantonate»

Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N (c): importo dello stanziamento definitivo di spesa per nuovi fondi finanziati dalle entrate es. N, compreso il riaccertamento dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti applicati in entrata al bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi
qui deve essere inserito per differenza il Fcde stanziato nell'esercizio N (+)

Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (d): somma algebrica degli ulteriori accantonamenti in sede di predisposizione del rendiconto (+) e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (-);
qui deve essere inserito per differenza il Fcde (-/+)

Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N (e): a+b+c+d

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Comprimono la capacità di spesa

- Fcde a previsione: calcolato con riferimento alle entrate stanziare
 - Fondo contenzioso (eventuale)
 - Fondo per altre passività potenziali (eventuale): garanzie, derivati, project/concessioni, ecc.
-
- + Fal
 - + Fgdc
 - + Fondo di riserva

Gli accantonamenti in bilancio di previsione Equilibri

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	0	0	0
					<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0,00
					previsione di cassa	0	0	0,00

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Equilibri

2003	Programma	03	Altri fondi						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4		Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	MISSIONE	50	Debito pubblico						

GLI ACCANTONAMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E NEL BILANCIO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
20	01	Fondo di riserva	Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
20	03	Altri fondi	Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Fondo riserva

(solo a previsione)

..... per esigenze straordinarie di bilancio o per fronteggiare situazioni di insufficienza delle dotazioni degli interventi di spesa corrente

Art. 166 Tuel - programma "Fondo di riserva"

non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio

Fondo utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Se l'Ente si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo per cassa di entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria), il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Altri fondi:

Fal: quota di rimborso dell'anno N (Faq Arconet n. 47)

+Fgdc - sanzione finalizzata a comprimere spesa e quindi facilitare nell'esercizio e in quelli successivi la riduzione dei debiti commerciali e la tempestività dei pagamenti

Fal: Faq Arconet n. 47 del 3 dicembre 2021
Modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fal
ai sensi dell'art. 52, del Dl. n. 73/2021 (chiarimenti comma 1-ter)

*Dal 2021, gli Enti non possono più ridurre il Fal in bilancio
(applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo
in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio)*

ma dovranno ridurre il Fal solo “in sede di rendiconto”
con applicazione della quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Quindi, in sede di rendiconto, la quota del Fal liberata dovrà essere accantonata in un Fondo specifico
“Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità” +

- allegato a): iscritto il Fal per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, mentre la quota liberata è iscritta in un apposito accantonamento denominato “*Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*”, tra “gli altri accantonamenti”;
- allegato a/1, colonna d) “*Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto*”: dà rappresentazione sia della riduzione del Fal nell'apposita voce, sia dell'accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc)

Legge n. 145/2018, commi 858/872

nella sostanza trattasi di una «Sanzione»

- obbligo accantonamento con Delibera di Giunta a valere sul bilancio di previsione 2023 (entro il 28/2/2023, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), parte spesa corrente, commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nel 2023 (solo al netto degli stanziamenti che utilizzano risorse vincolate contemporaneamente di competenza e di cassa – Delibera Cdc Campania n. 4/2021)
- pari al 5% nel caso di mancata riduzione del debito commerciale del 10% (2021 sul 2020) ma solo qualora il residuo debito commerciale scaduto sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2021
- in subordine (alternativamente), dall'1% al 5% qualora l'Ente abbia un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti

sull'accantonamento da Fgdc non è possibile disporre impegni e pagamenti

nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fgdc è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

nel rendiconto confluisce nella parte accantonata (art. 2, comma 4-*quater*, Dl. n. 183/2020)

nel risultato presunto di amministrazione 2021 dovrà essere previsto il Fgdc

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Fcde a previsione

Principio contabile 4/2

il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che per le entrate (previste al lordo) che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accantonamento al Fcde

- 1. individuazione categorie (tipologie, capitoli) di entrate** stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- 2. media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi: media semplice, rapporti ponderati, media ponderata dei rapporti,**
(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X)/Accertamenti esercizio X
- 3. Complemento a 100** applicato alle entrate previste/stanziate di dubbia esigibilità

Fcde da adeguarsi ad ogni variazione che interessi entrate di dubbia o difficile esazione

l'accantonamento al Fcde non è oggetto di impegno
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

(segue)

Fcde a previsione

per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al Fcde tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al Fcde effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fcde.

se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fcde confluisce solo la parte del Fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del Fcde a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio

GLI ACCANTONAMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E NEL BILANCIO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
Il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

al bilancio di previsione sono allegati **almeno tre prospetti**, concernenti la composizione del Fcde, predisposti con **riferimento a ciascun esercizio** considerato nel bilancio di previsione

Tali allegati, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, **rappresentano la composizione del Fcde a livello di tipologie**, indipendentemente dal livello di analisi che l'Ente autonomamente sceglie il prospetto **non svolge la funzione di dimostrare la metodologia per calcolare il Fcde** le percentuali indicate nella colonna d) **sono il risultato del rapporto**

tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione in ogni caso, al fine di consentire una valutazione della congruità del fondo, per alcune tipologie di entrata è prevista anche l'indicazione dell'importo della tipologia al netto delle entrate per le quali non è previsto l'obbligo di accantonare risorse nel fondo, quali, ad esempio, i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMEN TO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONA MENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Fondo contenzioso e spese legali
(adeguamento o integrazione)

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Fondo perdite organismi partecipati
(adeguamento)

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Altre passività potenziali
(adeguamento)

.... project financing / concessioni

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Altre passività potenziali
(adeguamento):

.... derivati

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Altre passività potenziali
(adeguamento):

.... garanzie

Gli accantonamenti in bilancio di previsione

Missione 20

Altre passività potenziali
(adeguamento):

.... altri rischi potenziali

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Rendiconto della gestione è composto dai seguenti schemi:

- Conto del bilancio di cui all'art. 228, del Tuel; Conto economico di cui all'art. 229, del Tuel; Stato Patrimoniale di cui all'art. 230, del Tuel;
- allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/11:
 - a) **prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e allegati a/1 a/2 a/3**
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Fpv);
 - c) **prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde)**;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - f) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - g) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - i) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - o) la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
 - p) la Nota integrativa;
- oltre che:
 - a) dal Conto del tesoriere di cui all'art. 226, del Tuel; dal Conto degli agenti contabili interni di cui all'art. 233, del Tuel;
 - b) dall'inventario generale;
 - c) dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale;
 - d) l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
 - e) **la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso**;
 - f) elenco delle entrate e delle spese non ricorrenti;

+ Relazione del collegio dei revisori dei conti.

Principio 4/2

9.2.10 - La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3)
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi,

la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a), del Dlgs. n.118/2011, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Gli accantonamenti a rendiconto

Fcde

a rendiconto

per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fcde, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione

l'accantonamento al Fcde non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio

che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata

tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità previste dal Principio contabile (minimo)

per valutarne la congruità
altrimenti accantonare maggiori risorse

gli accantonamenti a rendiconto Fcde a rendiconto

Il Fcde è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il Fcde è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al Fcde. L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del Fcde rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il Fcde del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Gli accantonamenti a rendiconto

Fcde a rendiconto

- determinare, per ciascuna delle categorie di entrate dubbie, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario
 - calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata dubbia, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi
 - applicare all'importo complessivo dei **residui** dubbi una percentuale pari al complemento a 100 delle medie
1. **media semplice** (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
 2. **rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati** con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
 3. **media ponderata del rapporto** tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Se il Fcde complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fcde.

Gli accantonamenti a rendiconto

Fcde

a rendiconto

Al fine di adeguare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
- in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione

Fino a quando il Fcde non risulta adeguato
non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

Gli accantonamenti a rendiconto

Fondo anticipazione di liquidità

Faq Arconet n. 47

accantonare l'importo ancora da restituire
ossia ridurre il Fal dell'anno precedente
della quota restituita nell'anno di riferimento

Gli accantonamenti a rendiconto

Fcde/Fal

a rendiconto

limite all'applicazione dell'avanzo (escluse risorse Pnrr)

Il comma 897 art. 1 Legge 145/2018 dispone che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, **accantonata** e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli enti, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fcde e del Fal, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il comma 898 della stessa norma prevede, che nel caso in cui l'importo della lett. A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fcde e al Fal, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, **accantonata** e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Gli accantonamenti a rendiconto

Fondo perdite organismi partecipati – art. 21 Dlgs. n. 175/2016

Nel caso in cui società partecipate, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, **accantonano** nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari: **al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione**

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato

Deliberazione n. 25/2021 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia
Deliberazione n. 63/2020 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte
ma divieto di soccorso finanziario e non obbligo di ripiano perdite

Gli accantonamenti a rendiconto

Fondo contenzioso

nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa

l'ente è tenuto ad **accantonare** le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi

nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata l'**accantonamento** riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso

Gli accantonamenti a rendiconto

Fondo contenzioso

(segue)

ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente

in occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)

possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio per fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza

L'organo di revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti

Gli accantonamenti a rendiconto

Fondo rischi contenzioso

(segue)

obbligo di puntuale ricognizione

Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023

“... la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l'ente e l'Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra

debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto,

- il debito certo – indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;*
- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (documento Oic n. 31 e la definizione dello Ias 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);*
- la passività “possibile” che, in base al documento Oic n. 31, nonché dello Ias 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;*
- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.”*

Gli accantonamenti a rendiconto

Fondo rischi contenzioso

(segue)

Deliberazione Corte dei conti Emilia-Romagna n. 31/2023/PRSE

l'analisi delle situazioni di rischio e la quantificazione del fondo rischi contenzioso è fondamentale per non rischiare di incorrere in situazioni di squilibrio derivanti da riconoscimenti di debiti fuori bilancio non opportunamente coperti dal Fondo e da Sentenze a sfavore non considerate ai fini dell'accantonamento al fondo stesso.

“La nota integrativa ... deve, anche nel caso del “fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente. Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie – richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell’armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi contabili non costituiscano solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 cost..

Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, Sentenza n. 279/2016).”

Gli accantonamenti a rendiconto

altri fondi accantonati:

Altre passività potenziali (adeguamento): **Project financing / concessioni di affidamenti di servizi** (anche in-house)

Pef di riferimento e indici per il riequilibrio
variazione se variabili esogene che ne modificano gli equilibri

occorre fronteggiare tale rischio
stima difficoltosa, tante variabili in gioco

Gli accantonamenti a rendiconto

Altre passività potenziali (adeguamento): **derivati**

Principio contabile 4/2, punto 3.23 - Contratti derivati

Contabilizzati i flussi finanziari

per sottostante indebitamento e per interessi

- differenze negative finanziate in competenza
- differenza positive costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione «altri vincoli» da destinare a garanzia dei rischi futuri del contratto, alla riduzione del debito sottostante per estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti

Se *mark to market* positivo occorre stanziare un accantonamento in spesa (non impegnabile) che confluisce al 31/12 nella quota vincolata del risultato di amministrazione fino all'estinzione del derivato e poi destinata alla riduzione dell'indebitamento generale

Gli accantonamenti a rendiconto

altri fondi accantonati

Altre passività potenziali (adeguamento): **garanzie**

Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti".

Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Monitoraggio enti garantiti e stima (difficoltosa)

Gli accantonamenti a rendiconto

altri fondi

altre passività potenziali:

- natura determinata
- esistenza **probabile**
- ammontare o data di sopravvenienza **indeterminati** (situazioni esistenti ma da definire nel futuro) – STIMA

.... contratti per utenze contestati, possibili errori in procedure, rimborsi ipotizzati per tributi, ecc.

prudenza, competenza finanziaria anno N

motivazione e logicità stima

istituire fascicolo di riferimento

Gli accantonamenti a rendiconto

altri fondi:

Fondo per indennità di fine mandato

art. 10 Dm. 119/2000

spesa potenziale dell'Ente 1/12 indennità del Sindaco
prevedere tra le spese del bilancio di previsione,
un apposito accantonamento, denominato

“Fondo spese per indennità di fine mandato del”.

su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare
e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce
nella quota accantonata del risultato di amministrazione,
immediatamente utilizzabile

(Principio contabile 4/2, punto 5.2 lett. i)

Gli accantonamenti a rendiconto

Altri fondi:

Fondi per dipendenti (stima motivata e ragionata)

- Fondo rinnovo contrattuale
nelle more della firma del Ccnl l'ente **accantona** annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti
- Fondo premio di risultato: se costituito fondo ma non sottoscritto l'accordo sindacale
se costituito il Fondo risorse decentrate
nelle more della sottoscrizione dell'accordo sindacale accantonare risorse
(fisso + variazioni)
(se sottoscritto accordo occorre fare impegno e, se non liquidato, anche Fpv)
se non costituito il Fondo risorse decentrate
accantonare solo quota fissa

Gli accantonamenti a rendiconto

Altri fondi:

Fgdc

accantonare aggiuntivamente l'importo dello stanziamento previsto a previsione ma solo se per l'anno di riferimento del rendiconto non rientrati nei parametri stabiliti: riduzione debiti commerciali e indicatore di tempestività dei pagamenti non positivo

si sostanzia in una sanzione che comprime l'avanzo disponibile per prevedere nuova spesa così si dovrebbe addivenire sia al pagamento più tempestivo e alla riduzione dei debiti commerciali

Gli accantonamenti a rendiconto

altri fondi accantonati

Altre passività potenziali:

- con natura determinata
- esistenza certa della passività
- **data di sopravvenienza indeterminata** al termine dell'esercizio

PRUDENZA MA CONGRUITA'
CARTE DI LAVOLO

GLI ACCANTONAMENTI

Quesiti

Quesito 1: Ai fini del risultato presunto nel bilancio 2024, come dobbiamo approcciare il calcolo dell'Fpv parte corrente ed in conto capitale?

Risposta: Fpv determinarlo nello stesso modo con cui si determina nel rendiconto di gestione N (post reimputazioni e post riaccertamento ordinario dei residui) tenendo conto degli impegni e dei cronoprogrammi conosciuti al momento della redazione del bilancio di previsione N+1, ossia Fpv definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31/12, si fa riferimento all'importo del Fpv cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo)

Quesito 2: Possibilità e modalità dell'avanzamento di bilancio vincolato

Risposta: domanda non chiara, da illustrare ulteriormente nel campo domante non oggetto del presente webinar vedasi compilazione allegato a/2 al rendiconto e alla Tabella del risultato presunto

GLI ACCANTONAMENTI

Quesiti

Quesito 3: Avanzo vincolato nel rendiconto 2022 per «Fondone» e per Fondo funzioni fondamentali (crisi energetica) possono essere liberati?

Risposta: i vincoli possono essere liberati se l'Ente, a seguito delle valutazioni del Tavolo tecnico, non è inserito fra quelli che devono restituire i fondi assegnati (Decreto MinInterno 8 febbraio 2024, allegati C+D, oltre rettifiche)

Quesito 4: Approfondimento per allineamento fondi Covid

Risposta: Decreto 8 febbraio 2024, se eccedenza di risorse restituzioni allegati C+D (oltre rettifiche) con allineamento vincoli a tali restituzioni, importo dei vincoli eccedenti da liberare

Quesito 5: Per le somme inserite nell'allegato e) "tabella ristori non utilizzati" del Decreto 8 febbraio 2024 se già inserite nell'avanzo vincolato 2022, vanno mantenute vincolate nell'allegato a/2 del risultato di amministrazione "somme vincolate" 2023?

Risposta: mantenere vincolare e applicare avanzo vincolate per la dovuta restituzione previa applicazione dell'avanzo vincolato relativo

GLI ACCANTONAMENTI

Quesiti

Quesito 6: Posso accantonare somme per volontà dell'Ente? (ad esempio per pagare future rate mutui) e se sì, come e quando posso destinarle nell'esercizio successivo?

Risposta: Certamente. L'utilizzo di tali risorse accantonate va effettuata solo per le finalità di riferimento previa applicazione in variazione di avanzo vincolato.

Quesito 7: Si chiede la differenza tra il Fondo contenzioso e il Fondo passività potenziali, anche con riferimento alla modalità di utilizzo mediante l'applicazione dell'avanzo in entrata al bilancio di previsione.

Risposta: Il Fondo contenzioso deve far riferimento alle cause passive in essere mentre il Fondo passività potenziali è relativo ad altre tipologie di passività ragionevolmente e prudenzialmente stimabili al momento della redazione del rendiconto N.

L'utilizzo di tutte le quote accantonate deve essere effettuato per le sole finalità per le quali è stato previsto l'accantonamento previa applicazione con variazione al bilancio di previsione.

Quesito 8: Se il Comune non ha mai accantonato somme nel Fondo contenzioso e volesse procedere adesso, può vincolare direttamente una quota dell'avanzo 2023 nel rendiconto o deve applicare avanzo al bilancio 2024 e l'anno dopo procedere con l'accantonamento?

Risposta: non è una facoltà è un obbligo; l'Ente deve procedere all'accantonamento in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2023.

GLI ACCANTONAMENTI

Quesiti

Quesito 9: Comune in dissesto come trattare il Fal

Risposta:

modifica normativa apposita all'art. 255, comma 10, Tuel: non compete all'Osl l'amministrazione delle anticipazioni di liquidità previste dal Dl. n. 35/2013, e dal Dl. n. 34/2020, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili. Il Fal deve continuare ad essere contabilizzato secondo quanto previsto alla Faq Arconet n. 47 del 27/12/2021 (e resoconto riunione Arconet 17/11/2021 con riportato dettagliato esempio).

Nel prospetto del risultato di amministrazione: Fal= importo N-1 ridotto di quanto rimborsato nell'esercizio N; nell'allegato a/1 (col. d) registrati sia la riduzione del Fal nell'apposita voce che l'accantonamento della quota liberata (altri acc/ti)

GLI ACCANTONAMENTI

Quesiti

Quesito 10: Ai fini della verifica del ripiano dei disavanzi maturati dall'Ente, occorre prendere a riferimento il risultato di amministrazione (lett. e) dell'esercizio precedente oppure partire dalle delibere di ripiano approvate e verificare le quota ripianate?

Risposta:

il Piano di rientro deve riguardare l'ultimo risultato d'amministrazione - parte disponibile (lett. e), certificato/approvato; la verifica del ripiano dell'esercizio successivo deve essere fatta su quanto previsto nel Piano di rientro.

Grazie per l'attenzione

**GLI ACCANTONAMENTI
NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E
NEL BILANCIO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE**

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

19 marzo 2024

Dott. Giuseppe Vanni